



Regione Umbria

Giunta Regionale

ZONA SOCIALE PANICALE

COMUNI: Castiglione del Lago, Magione, Città della Pieve, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegara, Tuoro sul Trasimeno.

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL PRESTITO SOCIALE D'ONORE

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2007 N. 25, E DEL REGOLAMENTO
REGIONALE N. 1 DEL 25 GENNAIO 2011

La legge regionale n° 25 del 24 luglio 2007 prevede l'istituzione di un fondo per agevolare l'accesso al microcredito, anche al fine di contrastare fenomeni di usura, nella forma del prestito sociale d'onore.

L'agevolazione che si attua con il prestito sociale d'onore consiste nell'abbattimento totale degli interessi sui prestiti erogati da Istituti di credito convenzionati con Gepafin S.p.A., da restituirsi in rate periodiche entro un periodo massimo di sessanta mesi. La restituzione del prestito decorre dal sesto mese dall'erogazione dello stesso

Il prestito sociale d'onore è concesso a favore di cittadini residenti in Umbria che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e personale.

Il prestito sociale d'onore ha un importo massimo di Euro 5.000,00 ed è determinato in funzione delle necessità dei richiedenti e della loro capacità di rimborso.

Un nuovo prestito sociale d'onore potrà essere concesso per lo stesso nucleo familiare non prima di dodici mesi a partire dal termine della restituzione del precedente prestito.

Il Regolamento regionale n. 1 del 25 gennaio 2011 "*Regolamento di attuazione della legge regionale 24/07/2007, n. 25 ("Prestito Sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso")*", ha dato attuazione alla legge regionale n. 25/2007.

CARATTERISTICHE DELLE SITUAZIONI DI BISOGNO

Il prestito sociale d'onore può essere attivato ove il soggetto richiedente rientri nelle seguenti tipologie di bisogno:

- a. nascita o adozione di un figlio;
- b. spese per il ricongiungimento familiare;
- c. situazioni legate al decesso di un membro del nucleo familiare, ove per nucleo familiare si intende quanto risulta dalla stato di famiglia anagrafico;

- d. spese ricollegabili a situazioni o processi di scomposizione familiare quali separazione, divorzio, trasferimento di un componente del nucleo familiare;
- e. spese per traslochi, cambiamenti di alloggio, e per la stipula del contratto d'affitto;
- f. spese per l'istruzione primaria, secondaria e universitaria dei figli;
- g. spese relative alla formazione e all'aggiornamento professionale.

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Gli aspiranti all'assegnazione del prestito sociale d'onore devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea;
- b) in mancanza del requisito di cui al punto a) è necessario:
 - i. possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, la cui scadenza deve essere successiva alla restituzione del prestito
 - ii. esercizio di attività di lavoro subordinata o autonoma;
- c) residenza anagrafica da almeno un anno in uno dei comuni dell'Umbria;
- d) compimento del diciottesimo anno di età;
- e) reddito familiare complessivo, come determinato da attestazione ISEE ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, non superiore a 17 mila euro annui e non inferiore a 5 mila euro annui, calcolato sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- f) condizione socio-economica, in atto o realizzabile a breve, tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso entro i termini stabiliti all'articolo 1, comma 2 della L.R. 24 luglio 2007, n. 25, vale a dire entro un periodo massimo di sessanta mesi, tenendo conto che la restituzione del prestito decorre dal sesto mese dall'erogazione dello stesso;
- g) non godimento di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici e privati fino alla restituzione dell'ultima rata del prestito sociale d'onore ottenuto, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale;
- h) assenza di situazione debitoria che evidenzii l'assoluta incapacità di rimborso del prestito sociale d'onore.

Ai fini delle lettere a) e b) sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini italiani i profughi con riconoscimento giuridico dello status di rifugiato politico o per ragioni umanitarie.

Ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lettera e), il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi. Conseguentemente non sono inclusi nel computo i sussidi o assegni percepiti in attuazione delle norme vigenti a sostegno di conviventi handicappati, invalidi o disabili.

PRIORITA' AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE

Nelle richieste di attivazione del prestito sociale d'onore costituiscono priorità le seguenti situazioni nelle quali si trovi il soggetto richiedente:

- a) nucleo familiare costituito esclusivamente dal richiedente ed uno o più minori, come risultante da stato di famiglia anagrafico (*punti 3*);
- b) richiedente in affitto non proprietario di altre unità immobiliari idonee all'uso abitativo (*punti 2*);
- c) richiedente costituente una famiglia unipersonale (*punti 1*).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per partecipare alla formulazione della graduatoria deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto, in distribuzione gratuita presso gli Uffici della Cittadinanza e liberamente scaricabile dai siti internet istituzionali del Comune www.comune.panicale.pg.it e della Regione www.regione.umbria.it.

Il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti di ammissibilità sopra richiamati, le specifiche tipologie di bisogno che attivano la sua richiesta di prestito sociale d'onore nonché l'eventuale sussistenza delle priorità che danno diritto a punteggio.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata ovvero spedita tramite Servizio Postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, agli Uffici della cittadinanza della Zona sociale di riferimento, con allegata copia fotostatica del documento d'identità. Detti Uffici sono a disposizione per coadiuvare il richiedente nella compilazione della domanda.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il presente avviso ha validità di 6 mesi dal giorno della sua pubblicazione e rimane aperto fino al quindicesimo giorno antecedente al suo termine di scadenza.

Per ciascuno dei 6 mesi di vigenza del bando viene predisposta da Gepafin S.p.A. una apposita graduatoria mensile su base di zona sociale, ove vengono inserite le domande ritenute ammissibili e presentate durante il termine di vigenza dell'Avviso pubblico, secondo le modalità di seguito illustrate:

termini di riferimento ai fini della presentazione della domanda alla zona sociale	graduatoria di riferimento ove verrà inserita la domanda ammissibile
dalla pubblicazione dell'avviso al 15° giorno del mese di giugno 2011	1^ graduatoria
dal 16° giorno del mese di giugno 2011 al 15° giorno del mese di luglio 2011	2^ graduatoria
dal 16° giorno del mese di luglio 2011 al 15° giorno del mese di agosto 2011	3^ graduatoria
dal 16° giorno del mese di agosto 2011 al 15° giorno del mese di settembre 2011	4^ graduatoria
dal 16° giorno del mese di settembre 2011 al 15° giorno del mese di ottobre 2011	5^ graduatoria
dal 16° giorno del mese di ottobre 2011 al 15° giorno del mese di novembre 2011	6^ graduatoria

Nel periodo di vigenza del presente avviso pubblico, è possibile presentare la richiesta di accesso al prestito sociale d'onore per una sola volta.

La Zona sociale inoltra a Gepafin S.p.A le domande ricevute valutate come ammissibili.

Al ricevimento delle domande, Gepafin S.p.A. stila entro 10 giorni la graduatoria mensile per ciascuna zona sociale.

Nel caso di posizionamento in graduatoria che comporti la concessione del Prestito Sociale d'Onore, il soggetto richiedente viene contattato direttamente da uno degli Istituti di Credito convenzionati.

Le domande regolarmente inserite nella graduatoria mensile ma non finanziabili a causa dell'esaurimento della quota mensile di ripartizione del Fondo della zona sociale di riferimento, vengono inserite nella graduatoria del mese successivo tenendo in considerazione le priorità e i criteri di cui all'art.7 del regolamento di attuazione, e comunque non eccedendo il periodo di vigenza dell'Avviso.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o formalmente irregolare, gli uffici riceventi invitano il richiedente a sanare la situazione entro un termine massimo di quindici giorni, a pena di decadenza della domanda. La domanda sanata viene inserita nella graduatoria relativa al periodo corrispondente al momento in cui detta sanatoria risulti perfezionata, in base alla cadenza temporale prevista nella tabella sopra evidenziata.

Verranno effettuati controlli sulle domande pervenute dagli uffici delle Zona sociale territorialmente competente. La mancata rispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la reale situazione accertata a seguito di controlli, determina l'applicazioni di sanzioni previste dalle legge.